

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 183}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, ANSELMI TINA, BORRA, RUSSO
FERDINANDO, FIORET, COLOMBO VITTORINO, DALL'AR-
MELLINA, ALLOCCA, PISICCHIO, MANCINI VINCENZO,
GIRARDIN, LOBIANCO**

Presentata il 30 maggio 1972

**Provvedimenti perequativi delle pensioni dell'assicura-
zione obbligatoria generale e disposizioni emendative ed
integrative della legge 30 aprile 1969, n. 153**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella precedente legislatura avevamo prospettato con la proposta di legge n. 2537 del 21 maggio 1970 la necessità di porre riparo, quanto meno parziale, alla difformità di trattamento nelle posizioni pensionistiche rette a regime contributivo rispetto a quelle determinate e regolate dalle leggi 18 marzo 1968, n. 238 e 30 aprile 1969, n. 153.

Rinnoviamo ora tale proposta con alcune modifiche comportate da una più attenta disamina della situazione, aggiungendo al testo originario alcune norme emendative ed integrative della citata legge « 153 », norme che pure hanno formato oggetto di nostre proposte presentate nella precedente legislatura e che si riferiscono a carenze rilevate in via pratica nel corso di applicazione della legge stessa. Ne parleremo più avanti mentre per primo intendiamo esporvi i motivi che ci hanno condotto a formulare le proposte perequative delle vecchie pensioni contributive.

L'applicazione della legge n. 153 del 30 aprile 1969 ha lasciato fortemente delusi i più

vecchi pensionati dell'assicurazione obbligatoria generale, coloro cioè che non hanno potuto beneficiare dei provvidi benefici dell'agganciamento della pensione alla retribuzione. Delusione di cui si son fatte eco le « Associazioni dei pensionati », la Federazione dei Maestri del lavoro e l'ANLA, per il settore dei pensionati « anziani »; la stampa quotidiana e periodica, mentre la stampa più propriamente tecnica ne ha sottolineato le carenze sotto gli aspetti giuridico-sociali.

Né è yalsa a temperare l'amarezza della delusione la disposizione che accordava ai vecchi pensionati un aumento del 10 per cento delle pensioni in atto poiché anche questa concessione è risultata debole nella sua consistenza a fine perequativo.

Infatti le vecchie pensioni, per situazioni paritarie rispetto alle nuove, risultano di gran lunga inferiori a queste: e se oggi chi esce dai quadri attivi può fruire del 74 per cento della retribuzione terminale (che con la esenzione dai contributi previdenziali e dalle ritenute fiscali sale a circa il 90 per cento

della retribuzione) il vecchio pensionato *coeteris paribus* raggiunge a malapena il 40 per cento!

È questa situazione che deve essere correttamente sanata e tuttavia non con un provvedimento « percentualmente uniforme », giacché le posizioni dei vecchi pensionati si differenziano a seconda degli anni della liquidazione, ma secondo una scala di valori « percentualmente differenziati » a seconda dell'anzianità della pensione.

Il provvedimento che vi sottoponiamo prevede appunto questa scala di percentuali retrospettivamente ascendenti (a seconda degli anni in cui la liquidazione della pensione ha avuto luogo) fino alla data del 1° maggio 1968 quando, per la prima volta, con la legge « 238 » e con il decreto presidenziale « 488 » il nostro sistema pensionistico si è orientato all'agganciamento della pensione alla retribuzione terminale.

Restano ovviamente escluse dall'aumento quelle pensioni che, pur liquidate ante maggio 1968, sono soggette a riliquidazione per agganciamento in forza delle disposizioni contenute nella legge « 238 » e nel decreto « 488 » e nella legge « 153 ».

Il fine del provvedimento sottopostovi è dunque quello di accostare le pensioni vecchie alle nuove: non sarà una giustizia piena, ma sempre un concreto atto di buon volere e un principio e un avvio verso la sua più piena realizzazione.

Il provvedimento prevede l'aumento delle pensioni minime, elevandole di lire 5.000 mensili: tale aumento non ha carattere perequativo ma di « sostegno previdenziale »: le pensioni minime infatti riguardano lavoratori che non hanno potuto cumulare periodi lavorativi sufficienti a garantire loro una autonomia pensionistica e vanno quindi integrate al minimo di legge che ne costituisce la garanzia. Si è ritenuto quindi di aumentare tale garanzia anche se essa comporta un più sensibile aumento rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione della tabella scalare degli aumenti riguardanti le pensioni superiori ai minimi. Ed anche se ciò comporta una spesa largamente superiore a quella derivante dall'applicazione della tabella scalare anzidetta.

Quanto all'onere di questa « operazione » riteniamo che la situazione attuale dell'INPS possa sostenerlo e non soltanto per l'influsso che ha ed avrà sul gettito contributivo la dinamica delle retribuzioni, fortemente accentuata nel recente periodo, ma anche per il fatto che il fondo adeguamento pensioni del-

l'INPS è stato dalla legge « 153 » fortemente alleggerito dell'onere di partecipazione alla formazione della cosiddetta « pensione sociale ». E lo sarà anche maggiormente negli anni futuri, con il graduale decrescere — fino ad annullamento — del trasferimento di quote di contributi previdenziali al fondo pensione sociale.

Perciò non è certo illusorio considerare nelle possibilità della gestione del fondo il carico di spesa — a carattere perequativo — che viene a derivare dal provvedimento che proponiamo alla vostra considerazione.

Quanto alle disposizioni emendative ed integrative della « 153 » di cui abbiamo fatto cenno in premessa, esse riguardano proposte già in precedenza presentate qui e che ora vi illustriamo:

1) *Opzione ex articolo 11 della legge « 153 »*. — Già nella precedente legislatura, con proposta n. 3129 del 25 febbraio 1971, avevamo rilevato la carenza dell'articolo 14 del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488 e dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che condizionano la riliquidazione della pensione di anzianità secondo il nuovo criterio dell'agganciamento alla retribuzione al fatto che il lavoratore interessato sia in vita al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed abbia raggiunto l'età per il normale pensionamento di vecchiaia.

Ma c'è una seconda ipotesi che la realtà della vita evidenzia: quella del pensionato di anzianità in attività di lavoro, deceduto prima del compimento dell'età pensionabile. Ora, mentre in via amministrativa è stato possibile risolvere il caso del pensionato di anzianità che abbia raggiunto la età pensionabile ma sia deceduto senza avere la possibilità materiale di inoltrare la domanda, quest'altro caso evidenziato dall'anzidetta proposta n. 3129 è rimasto fuori della normativa di legge e con le evidenti gravi conseguenze, in quanto i superstiti restano così privi di titolo pensionistico (articolo 13 legge 4 aprile 1952, n. 218, che meriterebbe a sua volta specifico riesame).

Pertanto, nella panoramica emendativa di cui alla presente proposta, abbiamo ripreso anche tale carenza, secondo la citata proposta n. 3129 della precedente legislatura.

2) *Riliquidazione pensioni di invalidità*. — Già nella precedente legislatura, con proposta n. 1907 del 16 ottobre 1969, avevamo rilevato la carenza contenuta nell'articolo 13 della legge « 153 », laddove è prevista per i titolari di pensione di vecchiaia che abbiano

continuato ininterrottamente nel lavoro alle dipendenze di terzi, la facoltà di optare per la riliquidazione della pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

C'è in tale disposizione una evidente lacuna nei riguardi di quei pensionati di invalidità che si trovino in posizione sostanzialmente parallela e cioè in costanza di lavoro.

È questa — come scrivevamo allora — una inammissibile discriminazione, un trattamento differenziato che non trova giustificazione.

Perciò proponiamo di aggiungere al primo rigo dell'articolo 13 della citata legge « 153 » — dopo le parole: « titolari di pensione di vecchiaia » — le parole: « o di invalidità » e proponiamo pure di sostituire al termine di 180 giorni per l'esercizio dell'opzione una data precisa e cioè entro il 31 dicembre 1975, con ciò concedendo anche la riapertura del termine per quei pensionati di vecchiaia che — scarsamente informati — hanno omesso di avvalersi in tempo della facoltà.

Abbiamo pure prevista la riliquidazione delle pensioni di vecchiaia liquidate anteriormente al 1° maggio 1968 ma i cui titolari abbiano continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi dopo tale data, anche nel caso (e in ciò sta la innovazione chiarificatrice proposta) in cui la cessazione definitiva del rapporto di lavoro sia avvenuta fra il 1° maggio 1968 e il 1° maggio 1969. Con ciò si intende correggere la anomalia determinata dal testo del citato articolo 13, laddove aggiunge la ulteriore condizione che il pensionato che chiede la riliquidazione fosse in attività di servizio anche all'atto dell'entrata in vigore della 153 (cioè il 1° maggio 1969). Infatti il cambiamento di regime pensionistico ha come vera data di inizio del nuovo regime quella del 1° maggio 1968 e se questa va considerata la data purtroppo fatidica del nuovo sistema, anche i rapporti di lavoro vigenti a tale data e risolti dopo (ancorché prima del 1° maggio 1969) devono rientrare nel beneficio della nuova normativa.

3) *Trattamento di famiglia.* — Come è noto, la legge n. 153 all'articolo 46, abrogando il trattamento per carichi familiari già previsto dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e sostituendolo con la corresponsione degli assegni familiari nella misura in atto per i lavoratori dell'industria, ha omesso di estendere ai pensionati beneficiari la intera normativa vigente per gli « assegni ». Tale carenza è stata rilevata con la proposta di legge n. 2886, presentata il 24 novembre

1970 e pertanto la riprendiamo con l'aggiunta di un comma al citato articolo 46.

4) *Riscatti.* — Già nella precedente legislatura la materia dei « riscatti » contemplata dagli articoli 50 e 51 della legge « 153 » aveva formato oggetto di proposte emendative:

con la n. 3201, presentata il 15 marzo 1971, in tema di riscatto del periodo del corso legale di laurea;

con la n. 2503, presentata il 14 maggio 1970, in tema di riscatto da parte degli impiegati dei contributi previdenziali per i periodi ante 1° settembre 1950 scoperti di assicurazione in forza del limite di retribuzione.

All'atto pratico, sul tema dell'attuazione della « 153 » è stata riscontrata la rinuncia, pressoché totale, da parte degli aventi diritto dell'esercizio della facoltà di « riscatto » nelle due ipotesi indicate. Ciò a causa della loro eccessiva onerosità, come per lo stesso motivo si è vista la pratica non applicazione del « riscatto » concesso dal secondo comma dell'articolo 51 ai cittadini italiani che hanno prestato all'estero lavoro non « coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana ».

Nel nostro impegno politico e di legislatori — come scrivevamo nelle proposte presentate nella precedente legislatura — abbiamo perseguito due obiettivi fondamentali: la sicurezza sociale attraverso un sistema previdenziale sempre più consono alle esigenze moderne; la promozione culturale dei giovani favorendo l'acquisizione di un titolo universitario che comporta però una dilazione nell'immissione al lavoro ed una conseguente falcidia nel raggiungimento del tetto assicurativo ottimale.

Ci è parso pertanto opportuno riprendere tali proposte, onde rivedere l'aliquota della riserva matematica che — studiata dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338 particolarmente per agevolare, nei giudizi riparativi, il computo di quanto dovuto per ristorare il danno del lavoratore per colpevole omissione contributiva del datore di lavoro — non può evidentemente valere anche nei casi in cui si tratti di consentire al lavoratore stesso di integrare la propria carriera contributiva: « vuoti » per carenza di legge, « vuoti » per lavoro all'estero, « vuoti » per il periodo legale di laurea.

Con l'articolo 10 si è fissata al 1° luglio 1972 la decorrenza della legge sia per gli

aumenti praticati con gli articoli 1 e 2 sui minimi di pensione, sulla pensione sociale e sulle pensioni a carattere contributivo, sia per le conseguenze economiche determinate dalle modificazioni contemplate dagli articoli successivi, in quanto le modificazioni stesse hanno carattere di concessione nuova, che opera *ex nunc*, senza cioè dar luogo ad arretrati rispetto a posizioni pensionistiche già in atto e che rimangono quindi valide, e pertanto

inalterate, per il periodo antecedente all'entrata in vigore di questa proposta di legge.

Onorevoli colleghi, ci sembra che la proposta che presentiamo, integrando la « 153 » nelle carenze che la prima esperienza applicativa ha sottolineato e avvalorandone quei connotati di modernità ed avanzata apertura sociale che ne sono la caratteristica, valga davvero a dare al nostro sistema previdenziale compiuto e lungo assetto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 7 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono elevati a lire 30.000 mensili per i pensionati al di sotto dei 65 anni e a lire 32.000 per gli ultrasessantacinquenni.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono elevati a lire 24.000.

Le pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, di cui all'articolo 26 della legge precitata, sono elevate, con decorrenza dal 1° luglio 1972, a lire 18.000 mensili.

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1972 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 nonché le pensioni a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali sono aumentate nella misura seguente:

le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1952 sono aumentate del 50 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1957 sono aumentate del 40 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1958 e il 31 dicembre 1960 sono aumentate del 30 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1962 sono aumentate del 25 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1963 e il 31 dicembre 1964 sono aumentate del 20 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1966 sono aumentate del 15 per cento;

le pensioni liquidate fra il 1° gennaio 1967 e il 30 aprile 1968 sono aumentate del 10 per cento.

Sono escluse dall'aumento le pensioni i cui titolari abbiano esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per ottenere la riliquidazione della pensione stessa al momento della cessazione del rapporto di lavoro secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, della precitata legge.

ART. 3.

All'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto, dopo il quinto comma, il seguente:

« La facoltà di cui al comma precedente è estesa ai superstiti anche nel caso in cui il dante causa sia deceduto prima di aver compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia ».

ART. 4.

All'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al primo comma, dopo le parole: « i titolari di pensione di vecchiaia », vanno aggiunte le parole: « o di invalidità ».

Nel comma stesso le parole « ed ancora la prestino all'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « anche dopo il 1° maggio 1968 ».

Nel contesto del comma stesso, le parole: « nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge » vanno sostituite con le parole: « entro il 31 dicembre 1975 ».

ART. 5.

All'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° luglio 1972 è estesa ai titolari di pensione la normativa degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ».

ART. 6.

L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori in possesso di laurea è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi di studio corrispondenti alla durata legale del

relativo corso universitario purché i periodi stessi non siano stati riconosciuti o riscattati agli effetti di trattamenti pensionistici a carico di altra forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria. I titolari di più lauree possono riscattare, a loro scelta, il periodo di corso legale di una sola di esse. La facoltà di riscatto è esercitata con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 75 per cento dell'onere che la legge stessa pone a carico del richiedente ».

ART. 7.

All'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al primo comma le parole: « con la riduzione del 50 per cento » sono sostituite con le parole: « con la riduzione del 75 per cento ».

Al secondo comma dell'articolo stesso va aggiunto in continuazione il seguente periodo:

« L'onere risultante dal conteggio secondo il citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del 75 per cento ».

ART. 8.

Le procedure relative ai riscatti e già definite ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, vanno riaperte per procedere alla riliquidazione in conformità agli articoli 6 e 7 della presente legge e le differenze risultanti in eccesso vanno conguagliate d'ufficio ai lavoratori interessati o ai loro aventi causa.

ART. 9.

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge sono rispettivamente a carico del fondo per l'adeguamento delle pensioni, delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali e del Fondo Sociale.

ART. 10.

La presente legge decorre dal 1° luglio 1972 e da tale data decorrono pure gli effetti delle modificazioni comportate dagli articoli 3, 4 e 5.